

*REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE*

INDICE SISTEMATICO

Capo 1.	Norme Generali Regolanti Le Autorizzazioni allo scarico	3
Art.1 -	Finalità del regolamento	3
Art.2 -	Soggetti obbligati	3
Art.3 -	Definizioni	4
Art.4 -	Autorizzazione allo scarico tipologia e durata	5
Art.5 -	Documenti necessari da allegare alla domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per un nuovo scarico in ambiente	7
Art.6 -	Documenti necessari da allegare alla domanda di rinnovo per lo scarico in ambiente	10
Art.7 -	Documenti necessari da allegare alla domanda per l'ottenimento di una Voltura dell'Atto autorizzativo	11
Art.8 -	Richiesta per le imprese di Autorizzazione allo scarico in Ambiente	12
Art.9 -	Richiesta di Autorizzazione all'esercizio di impianti di trattamento di Acque Reflue Urbane per lo smaltimento dei Rifiuti Liquidi	12
Art.10 -	Individuazione della unità organizzativa responsabile	13
Art.11 -	Fase di istruttoria	13
Art.12 -	Spese Istruttorie	15
Art.13 -	Provvedimento autorizzativo - competenze e modalità	15
Art.14 -	Modifiche degli atti autorizzativi	18
Art.15 -	Disposizioni Transitorie e Finali	18

Assessorato Ambiente

Regolamento Provinciale di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER. : <i>n. 1 del 22.12.2011</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 114 del 22.12.2011</i>
AREA: <i>Tecnica</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea Bandinu</i>
SETTORE: <i>Ambiente</i>		RESPONSABILE <i>Dott.ssa Rosanna Casu</i>
SERVIZIO: <i>Ufficio Autorizzazioni Scarichi</i>		SEDE: <i>via Paganini, n. 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>070 9356400</i>	FAX.: <i>070 9370383</i>	REDATTO DA: <i>Dott.ssa Rosanna Casu</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>acque@provincia.mediocampidano.it</i>

Capo 1. *NORME GENERALI REGOLANTI LE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO*

Art.1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative di interesse provinciale inerenti il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilabili, urbane ed industriali ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 così come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 16/01/2008 n. 4, della Legge Regionale 12/06/2006, n. 9, così come modificata e integrata dalla legge Regionale 29/05/07 n. 3, dalla Legge Regionale 05/03/2008 n. 3, della Disciplina Regionale degli scarichi approvata con Deliberazione della Giunta 10/12/2008 n. 69/25, nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art.2 - SOGGETTI OBBLIGATI

1. Tutti gli scarichi domestici, urbani ed industriali devono essere preventivamente autorizzati prima di essere rilasciati nell'ambiente, (comma 1 art. 124 del D. Lgs 152/06).
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.
3. Qualora il titolare dell'attività utilizzi l'impianto di depurazione di un soggetto terzo con riversamento diretto dei reflui (trattamento conto terzi), l'autorizzazione deve essere rilasciata al titolare dell'impianto di depurazione.
4. Il gestore o il titolare di un impianto di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti deve essere autorizzato all'esercizio delle operazioni ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. 152/2006.
5. Uno o più scarichi che derivano da un singolo insediamento possono essere autorizzati mediante un unico atto.

6. I nuovi insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue (urbani, domestici, industriali, meteoriche, etc.), sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione.
7. Se gli scarichi sopracitati derivano da attività produttive dovranno passare prima tramite SUAP (sportello delle attività produttive), che provvederà al controllo, allo smistamento della documentazione e successivamente ad indirizzarla alle Autorità Competenti.
8. I Rinnovi, le volture, le diffide, le sospensioni, le revoche delle autorizzazioni e condizioni di improcedibilità delle istanze.
9. Procedimenti per le modifiche, integrazioni, variazioni di ragione sociale e titolarità delle autorizzazioni rilasciate.
10. La Gestione delle interruzioni dei cicli depurativi.
11. La Gestione dei procedimenti amministrativi tramite Suap.

Art.3 - DEFINIZIONI

1. Per scarico s'intende: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposta a preventivo trattamento di depurazione, (comma ff art. 74 del D. Lgs. 152/06).
2. Il titolare dello scarico è il produttore di qualsiasi scarico in ambiente proveniente da insediamenti civili e/o produttivi.
3. Il gestore può essere una persona fisica o il Servizio Idrico Integrato al quale viene affidato il controllo e la manutenzione di un impianto di depurazione per un buon funzionamento in tutte le sue fasi affinché venga prodotto uno scarico in ambiente in rispetto della normativa vigente.
4. Per impianto di depurazione s'intende ogni struttura tecnica che da luogo mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad esso convogliato dai collettori fognari.
5. L'abitante equivalente è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅), pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. (comma a art. 74 del D. Lgs. 152/06).

6. Per **reflui domestici** s'intende: i reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (comma g art. 74 del D. Lgs. 152/06).
7. Per **reflui industriali** s'intende: qualsiasi tipo di refluo proveniente da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche tutte quelle che sono venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. (comma h art. 74 del D. Lgs. 152/06).
8. Per **reflui urbani** s'intende: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie anche separate, provenienti da agglomerato. (comma i art. 74 del D. Lgs. 152/06).
9. Per **acque meteoriche di prima pioggia** s'intende le acque corrispondenti per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti. (comma cc art. 74 del D. Lgs. 152/06).
10. Per **suolo** s'intende: corpo tridimensionale che costituisce la parte più esterna della crosta terrestre comprese le aree urbanizzate e le infrastrutture, escluse le superfici occupate dai corpi idrici superficiali. (Art. 2, comma h della Direttiva RAS sugli scarichi).
11. Per **riutilizzo** s'intende: l'impiego di acque reflue recuperate mediante adeguato trattamento depurativo di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. (Art. 2, comma l della Direttiva RAS sugli scarichi).
12. L'**Autorità Competente** al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in ambiente è la Provincia in rispetto del D.Lgs. 152/2006.

Art.4 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO TIPOLOGIA E DURATA

1. L'autorizzazione allo scarico ha una durata di quattro anni, dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza, il titolare dello scarico deve fare richiesta

di rinnovo dell'autorizzazione in suo possesso all'Autorità Competente, (Provincia). Se dovesse essere un'attività produttiva il titolare dello scarico farà richiesta di rinnovo alla Provincia, tramite Suap.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico viene rilasciato dall'Autorità Competente e la sua durata sarà di ulteriori quattro anni, previa comunicazione scritta o domanda di rinnovo del titolare dello scarico alla Provincia, dove verrà dichiarato che nulla è cambiato rispetto alla precedente autorizzazione.
3. La voltura dell'autorizzazione allo scarico, si verifica quando vi è una variazione del gestore o del titolare dello scarico, e l'atto è ancora in corso di validità. A tal proposito il nuovo titolare dello scarico che è subentrato al precedente, presenta all'Autorità Competente (Provincia), un modulo di voltura che provvederà all'aggiornamento del provvedimento.
4. L'autorizzazione provvisoria allo scarico viene rilasciata dall'Autorità Competente, ai titolari o gestori di scarichi di acque reflue, provenienti da impianti di trattamento. Nei casi in cui sia necessario definire una fase di graduale risoluzione di inefficienze depurative, (esempio fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermi impianto o di interruzione del ciclo depurativo), in questo caso l'Autorità Competente (Provincia) valutata l'ammissibilità della fase di autorizzazione provvisoria, sentita L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), determina:
 - a) i tempi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto;
 - b) il carico massimo accettabile in ingresso all'impianto nelle diverse fasi della procedura di avvio;
 - c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
 - d) le procedure di sicurezza e di emergenza.

L'autorizzazione provvisoria potrà superare i limiti di tempo stabiliti dall'Autorità Competente, in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.

5. L'autorizzazione preliminare allo scarico in riferimento all'art. 7 della Direttiva Regionale degli scarichi approvato con delibera di G.R. il 10/12/2008, n. 69/25, è rilasciata dall'Autorità Competente, prima del rilascio dell'autorizzazione edilizia,

ai titolari di nuovi scarichi, a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione necessaria per l'istruttoria. L'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione preliminare, in funzione delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico definisce: - a) i tempi di attivazione dello scarico, b) i limiti dello scarico, c) la durata dell'autorizzazione preliminare, d) il numero di eventuali autocontrolli, e) la documentazione prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.

6. Tutti i nuovi insediamenti di attività Produttive dove sono previsti degli scarichi in ambiente che dovranno ancora essere realizzati e che necessitano di autorizzazione edilizia per la costruzione (di case, edifici, fabbricati) sono soggette di autorizzazione preliminare allo scarico in rispetto alla norma sopracitata.

Art.5 - DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER UN NUOVO SCARICO IN AMBIENTE

1. I documenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in ambiente sono:
 - a) modulo di Domanda scaricabile direttamente da sito della Provincia del Medio Campidano, <http://www.provincia.mediocampidano.it>;
 - b) ricevuta del versamento unico relativo al tipo di scarico dovuto, che comprende sia le spese di istruttoria che le spese di sopralluogo tecnico da effettuarsi sul C/C postale n° n°68204254 Intestato a TESORERIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (Via Paganini, 22 09025 Sanluri) - Causale : D. Lgs 152/2006 "AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI";
 - c) due Marche da bollo da € 14,62 una da applicare nella domanda l'altra verrà applicata nell'autorizzazione allo scarico al momento del rilascio;
 - d) fotocopia codice fiscale e fotocopia documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 11 della L.127/97, come sostituito dalla L. 191/98;
 - e) certificato di collaudo dell'impianto se si tratta di un impianto nuovo;
 - f) scheda tecnica della fossa Imhoff, che si vuole installare con relativo dimensionamento;

- g) scarico sul suolo n. 1 copia di relazione idrogeologica e di caratterizzazione del suolo così come prevista dall'Allegato 4 della Disciplina Regionale degli scarichi, approvata con D.G.R. N.69/25 del 10/12/2008 che dovrà essere firmata dal professionista abilitato;
- h) relazione, elaborati, analisi, grafici allegati alla richiesta di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo dovrà contenere i dati così come previsti dall'Allegato 4 della Disciplina Regionale degli scarichi, approvata con D.G.R. n. 75/15 del 30/12/2008, e dovranno essere redatti e firmati da professionisti abilitati, iscritti nei relativi albi professionali;
- i) per scarichi in acque superficiali n. 1 copia di relazione sulle caratteristiche idrogeologiche del corpo recettore firmata dal professionista abilitato. La relazione dovrà essere presentata solo per gli insediamenti superiori ai 100 ae. Così come previsto dall'art. 74, comma a, del D. Lgs. 152/2006, per abitante equivalente s'intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni BOD₅ pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- j) nel caso di assimilabilità ai reflui domestici la relazione tecnica dovrà contenere le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico, i referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo. Per scarichi nuovi verranno presentate delle stime dei dati relativi a scarichi provenienti da attività simili e che vengono prese come riferimento;
- k) per i nuovi scarichi, prima dell'inizio dei lavori per la loro realizzazione, il titolare dello scarico dovrà presentare una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato così come previsto dall'allegato 4 pag. 28, della Disciplina Regionale degli scarichi approvata da Delibera G. R. n. 69/25 del 10/12/2008, che dovrà contenere i seguenti dati:
- 1) descrizione dell'attività, del ciclo produttivo dell'attività dell'azienda, indicare il sito dell'impianto, e dell'azienda, e il ciclo produttivo dell'attività dell'azienda;

- 2) schema delle fasi depurative presenti nel proprio impianto di depurazione;
 - 3) planimetrie e sezioni dettagliate di ogni unità di trattamento dell'impianto di depurazione (vasche di sedimentazione primaria e secondaria, vasca biologica, trattamento fanghi, etc.);
 - 4) provenienza dell'approvvigionamento idrico all'impianto con relativa portata giornaliera e oraria;
 - 5) carico organico BOD5 giornaliero e abitanti equivalenti corrispondenti trattati dall'impianto, dati di dimensionamento dell'impianto, con abitanti equivalenti e BOD5 giornaliero corrispondente, relativi all'attività dell'azienda;
 - 6) portata giornaliera e oraria del refluo scaricato o in acque superficiali o nel suolo a seconda del tipo di scarico. Per nuovi scarichi si presenteranno delle stime dei dati sopracitati;
 - 7) calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare;
 - 8) numero di punti di scarico;
 - 9) schemi di flusso;
 - 10) calcoli di dimensionamento;
 - 11) localizzazione dei punti di scarico;
 - 12) modalità di smaltimento delle acque reflue;
 - 13) modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa vigente);
 - 14) localizzazione precisa del punto di scarico nel corpo recettore, indicando le coordinate espresse in Gauss Boaga se si tratta di uno scarico in acque superficiali, se invece si tratta di uno scarico nel suolo indicare i fogli mappali dove ricade lo scarico e la proprietà del terreno;
- l) planimetria ubicativa dello stabilimento in scala adeguata, e comunque non inferiore a 1:2000, nella quale devono essere riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda, con indicazione

precisa, del punto di scarico e indicazione della proprietà precisa in cui esso ricade;

- m) documentazione fotografica che rappresenti il punto di scarico;
- n) elaborato/i grafico/i in scala adeguata (di solito 1:100) contenente:
 - 1) reparti e settori dell'azienda;
 - 2) servizi igienici, mense, ecc;
 - 3) rete fognaria interna allo stabilimento, opportunamente contraddistinta fra acque meteoriche, acque derivanti dalle lavorazioni, acque derivanti dai servizi igienici o altre utilizzazioni assimilabili, acque di raffreddamento, acque di ricircolo, acque miste (con indicazione delle componenti che le determinano) e quant'altro;
 - 4) Indicazione degli eventuali pozzi e/o altre fonti di prelievo;
- o) modalità di gestione nella movimentazione di sostanze chimiche pericolose;
- p) stima delle caratteristiche qualitative e quantitative prima o dopo la depurazione(da allegare se richiesto);
- q) quantità e tipologia di eventuali rifiuti liquidi non smaltiti come scarichi con indicazione della loro destinazione e della modalità di stoccaggio.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art.46, comma 2, la domanda deve altresì indicare: la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.

Art.6 - DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RINNOVO PER LO SCARICO IN AMBIENTE

- 1. I documenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in ambiente sono:
 - a) modulo di Domanda scaricabile direttamente da sito della Provincia del Medio Campidano <http://www.provincia.mediocampidano.it>;

- b) ricevuta del versamento unico relativo al tipo di scarico dovuto, che comprende sia le spese di istruttoria che le spese di sopralluogo tecnico da effettuarsi sul C/C postale n° n°68204254 Intestato a TESORERIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (Via Paganini, 22 09025 Sanluri) - Causale : D. Lgs 152/2006 "RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI";
- c) due Marche da bollo da € 14,62 una da applicare nella domanda l'altra verrà applicata nell'autorizzazione allo scarico al momento del rilascio;
- d) fotocopia codice fiscale e fotocopia documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 11 della L.127/97, come sostituito dalla L. 191/98;
- e) dichiarazione scritta del Titolare dello scarico che il punto di scarico non è stato modificato rispetto alla precedente Autorizzazione;
- f) nel caso ci siano stati delle migliorie all'impianto di depurazione, anche se piccole modifiche, deve essere presentata alla Provincia, una nuova relazione tecnica, redatta dal libero professionista secondo normativa vigente. Modulo di Domanda scaricabile direttamente da sito della Provincia del Medio Campidano.

Art.7 - DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DI UNA VOLTURA DELL'ATTO AUTORIZZATIVO

1. I documenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in ambiente sono:
 - a) modulo di Domanda scaricabile direttamente da sito della Provincia del Medio Campidano <http://www.provincia.mediocampidano.it>;
 - b) ricevuta del versamento unico relativo al tipo di scarico dovuto, che comprende sia le spese di istruttoria che le spese di sopralluogo tecnico da effettuarsi sul C/C postale n. n°68204254 Intestato a TESORERIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (Via Paganini, 22 09025 Sanluri) - Causale : D. Lgs 152/2006 "VOLTURA AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI";
 - c) due Marche da bollo da € 14,62 una da applicare nella domanda l'altra verrà applicata nell'autorizzazione allo scarico al momento del rilascio;

- d) fotocopia codice fiscale e fotocopia documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 11 della L.127/97, come sostituito dalla L. 191/98 del Titolare dello Scarico;
- e) dichiarazione scritta del titolare dello scarico, che il punto di scarico non è stato modificato rispetto alla precedente autorizzazione e che nulla è variato. Nel caso invece, ci siano modifiche all'impianto di trattamento, si deve presentare una relazione tecnica redatta dal libero professionista dove devono essere presenti i dati tecnici relativi all'impianto.

Art.8 - RICHIESTA PER LE IMPRESE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN AMBIENTE

1. I Titolari di Imprese dalla cui attività si origina uno scarico in ambiente in un qualunque corpo ricettore devono presentare la domanda all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.
2. Il SUAP trasmette il modulo DUAP con il modulo A11 corredata di tutta la documentazione richiesta necessaria secondo normativa, per istruire la pratica, alla Provincia.
3. L'autorizzazione allo scarico è un endoprocedimento.
4. Il procedimento amministrativo segue le indicazioni riportate nella Circolare applicativa della Legge RAS 3/2008 art. 1 commi 16-32 e di ulteriori provvedimenti che verranno emanati dalla Regione.
5. Il Parere di competenza della Provincia viene inviato al SUAP e agli Enti a cui richiedere i controlli (ARPAS e ASL), ai sensi della Legge RAS n. 6 del 18/05/2006.
6. Le richieste di rinnovo (un anno prima della scadenza), di modifica e di voltura devono essere presentate al SUAP che le trasmetterà alla Provincia.

Art.9 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI

1. Il richiedente dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti è tenuto a presentare la domanda in bollo secondo le modalità di legge.
2. L'ufficio predispone l'elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione qualora lo ritenga utile ai fini istruttori.

3. Alla richiesta d'autorizzazione all'esercizio deve essere allegata attestazione o copia della relativa ricevuta di versamento sul C.C.P. n°68204254 intestato alla Provincia del Medio Campidano (Ufficio Autorizzazione scarichi Via Paganini n.22 Sanluri) Settore Ambiente, indicando la casuale del versamento).
4. Il gestore del servizio idrico integrato previa comunicazione alla Provincia è comunque autorizzato ad accettare (se l'impianto ha caratteristiche e capacità depurative adeguate), i rifiuti previsti nei punti a) b) c) comma 3 art. 110 D. Lgs. 152/2006 e smi. Purché provenienti dal medesimo ambito territoriale.

Art.10 - INDIVIDUAZIONE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

1. Il Dirigente dell'Area Tecnica identifica all' interno dell'Ufficio competente, Tutela delle acque, un Responsabile di Procedimento e le assegna l'esame dell'istanza di competenza.
2. Il Responsabile del Procedimento procede all'istruttoria delle domande nonché agli accertamenti ed ai sopralluoghi ritenuti necessari, sia direttamente sia avvalendosi dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente A.R.P.A.. I sopralluoghi sono finalizzati ad accertare che il sistema di scarico possieda tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente affinché possa essere rilasciata la relativa autorizzazione.

Art.11 - FASE DI ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile di Procedimento, esamina le istanze finalizzate ad accertare che:
 - a) l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo;
 - b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia.
2. A tal fine l'ufficio provvederà:
 - a) a predisporre, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda in Provincia, la comunicazione di avvio del procedimento fissandone i termini in 90 giorni;
 - b) a richiedere al committente documentazione integrativa qualora quella presentata fosse ritenuta incompleta o erronea;

- c) a effettuare un sollecito al richiedente dell'autorizzazione allo scarico qualora non provveda entro i termini stabiliti per legge ad integrare la documentazione richiesta . Se il richiedente non dovesse provvedere a tale sollecito la pratica verrà dichiarata improcedibile e verrà emesso un provvedimento di archiviazione;
 - d) a disporre l'effettuazione di sopralluoghi e a richiedere all'ARPAS Dipartimento di Prevenzione di Cagliari, l'effettuazione di analisi chimiche delle acque reflue e/o delle acque superficiali ricettrici dello scarico o delle acque reflue depurate che scaricano nel suolo a scopo di riutilizzo irriguo, inseguito all'accertata conformità e regolarità della documentazione presentata dal committente;
 - e) ad acquisire maggiori precisazioni sulla documentazione presentata a corredo della pratica, in caso sia ritenuto necessario, convocando il soggetto richiedente presso gli uffici del Settore;
 - f) alla elaborazione della proposta di autorizzazione o di provvedimento di diniego che verrà trasmessa al Dirigente dell'Area che dopo averla valutata provvederà:
 - g) al rilascio delle autorizzazioni e agli eventuali dinieghi;
 - h) alle diffide, alle sospensioni e alle revoche delle autorizzazioni;
 - i) al rinnovo dell'atto autorizzativo alla scadenza dell'autorizzazione;
 - j) al rilascio della voltura dell'autorizzazione quando si verifica una variazione del gestore o del titolare dello scarico, quando l'atto è ancora in corso di validità.
3. Il Responsabile di Procedimento dopo aver acquisito il provvedimento autorizzativo firmato dal Dirigente dell'Area Tecnica provvederà a comunicarlo al richiedente, al Sindaco del Comune in cui versa lo scarico e agli Enti preposti al controllo tecnico e Amministrativo.

Nel caso in cui si trattasse di uno scarico in Ambiente proveniente da un'attività produttiva in riferimento alla legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3, verranno gestite tramite Sportello Suap. In questo caso, il Responsabile di Procedimento provvederà alla stesura dell'atto per il rilascio del parere che verrà considerato dal

Dirigente dell'Area, favorevole o sfavorevole allo scarico di reflui domestici, urbani, industriali in acque superficiali e nel suolo (quando è possibile, quest'ultimo sarà finalizzato al riutilizzo irriguo).

Art.12 - SPESE ISTRUTTORIE

1. Ai sensi dell' art. 124, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 sono a carico del richiedente le spese che l'Amministrazione sostiene per l'istruttoria della pratica, che comprende le spese di trasferta (escluso vacanza personale), spese per eventuali accertamenti tecnici, spese postali, cancelleria fotocopie, ecc..
2. La somma da versare verrà stabilita con un successivo atto.
3. I criteri per stabilire la somma si baseranno in via principale sulla tipologia dello scarico (domestico, urbano, industriale, meteoriche ecc.), sulle spese di trasferta occorrenti per i sopralluoghi, sulle spese che l'Amministrazione deve sostenere. La somma dell'istruttoria sarà soggetta a revisione biennale (conferma o rideterminazione).

Art.13 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - COMPETENZE E MODALITÀ

1. Il Dirigente ha la competenza ad emettere le autorizzazioni, i provvedimenti di revoca, di diffida, e di diniego, inoltre può rilasciare, in riferimento alla Legge RAS 3/2008 tramite SUAP, pareri favorevoli o non favorevoli allo scarico, di reflui depurati in acque superficiali o nel suolo.
2. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o quant'altro necessario previsto dalla normativa vigente, D. Lgs. 152/06, - e alla Disciplina Regionale degli scarichi con deliberazione della Giunta R.A.S. del 10/12/2008, n. 69/25.
3. Il provvedimento d'autorizzazione viene rilasciato in bollo, se invece trattasi di attività produttiva verrà rilasciata per mezzo dello sportello delle attività produttive Suap, senza bollo.
4. Il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione prevista. Il predetto termine può essere prolungato a causa della complessità dell'istruttoria o qualora debbano essere acquisiti pareri, nulla-osta ecc. da parte di altri Enti, in tal caso l'ufficio

competente ne darà motivata informazione al richiedente.

5. Se si tratta di un attività produttiva, il rilascio di un parere favorevole o non favorevole allo scarico, da parte dell'ufficio competente della Provincia, ha dei tempi di analisi dell'istruttoria di 20 gg così come previsto dalla Legge Regionale n. 3/2008:
 - a) l'Ufficio competente della Provincia secondo l'art. 1, comma 21, della Legge R.A.S. n. 3/2008, nel tempo previsto dalla legge, conclude l'istruttoria della pratica Suap ed il Dirigente dell'Area sentito il responsabile di procedimento e aver valutato l'atto e la relazione di sopralluogo esprime un parere favorevole o non favorevole allo scarico in ambiente. L'assenso può essere concesso all'immediato avvio dell'intervento o se il caso lo necessita indire la conferenza di servizi (Art. 14. L. 241/90 e s.m.i.), prima dell'avvio dell'intervento stesso.
6. Il Responsabile del Procedimento in riferimento alla L. 241/90 e s.m.i. di qualsiasi procedura Suap e non, dopo aver effettuato una valutazione dell'impianto, nel caso in cui fossero presenti linee di by pass non comunicate e giustificate all'autorità competente, provvederà alla loro chiusura con apposizione di sigilli. Nell'autorizzazione allo scarico dovrà essere compresa l'eventuale autorizzazione all'esercizio e/o comunicazione rivolta al titolare dello scarico.
7. L'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) ubicazione dell'insediamento;
 - b) il titolare della attività da cui deriva lo scarico;
 - c) il gestore dell'impianto di depurazione;
 - d) la descrizione delle attività svolte con particolare riferimento a quelle da cui deriva lo scarico.
 - e) il dimensionamento dell'impianto di depurazione, tramite i valori della massima capacità produttiva oraria, giornaliera ed annuale;
 - f) descrizione dell'eventuale riutilizzo dei reflui depurati;
 - g) gli estremi catastali delle aree in cui ricade lo scarico dovranno essere riportati su cartografia;
 - h) nel provvedimento ci dovrà essere scritto che l'autorizzazione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni,

concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla normativa vigente;

- i) la durata dell'autorizzazione, che sarà quadriennale ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- j) il termine di presentazione della richiesta di rinnovo della autorizzazione.
- k) il riferimento tabellare dei valori limite di emissione che il titolare dello scarico deve rispettare:

 - l) l'elenco delle prescrizioni per la tutela dell'ambiente;
 - m) modalità di gestione delle linee di by-pass.

- 8. L'asportazione del sigillo di chiusura alle linee di by-pass potrà avvenire solo in caso di interventi straordinari alle sezioni dell'impianto ovvero in caso di emergenza. L'avvenuta asportazione del sigillo dovrà essere immediatamente comunicata alla Provincia via Fax e tramite raccomandata A/R entro un periodo di 24 ore indicando inoltre i tempi previsti per il ripristino delle normali condizioni di flusso.
- 9. Se richiesto l'autocontrollo delle acque scaricate, dovrà essere indicato l'elenco dei parametri tabellari che, il titolare o il gestore dello scarico è tenuto a determinare e la relativa frequenza di campionamento. I parametri saranno individuati tra quelli inquinanti caratteristici dell'attività che comunque potranno essere utili per la verifica della funzionalità del depuratore e della qualità delle acque scaricate.
- 10. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico con le relative caratteristiche tecniche, le eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati.
- 11. L'obbligo per titolare dello scarico di comunicazione preventiva alla Provincia inerenti eventuali modifiche allo scarico e/o al suo processo di formazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 12. Copia del provvedimento autorizzativo verrà inviata al Comune in cui ricadrà lo scarico in ambiente, all'ARPAS, alla Azienda Sanitaria Locale competente nel territorio.
- 13. Nel caso in cui nel ciclo depurativo vengano prodotti rifiuti indicare nella

documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione allo scarico se durante il ciclo depurativo vengono formati dei rifiuti, come vengono gestiti dallo stoccaggio allo smaltimento in discarica, tramite ditte autorizzate.

14. Notificare a questa Amministrazione qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ivi compreso il cambio di gestione.
15. Per gli scarichi derivanti da particolari attività produttive, la Provincia qualora lo ritenga necessario, può prescrivere l'installazione di dispositivi o strumenti atti al controllo al fine del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art.14 - MODIFICHE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

1. L'autorizzazione può essere modificata in relazione a nuove normative tecniche o altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo.
2. Se l'attività di insediamenti, edifici, o installazioni risulta trasferita in altro luogo, o se la stessa attività ha subito variazioni, ampliamenti o ristrutturazioni da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nel caso in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dovrà essere data comunicazione all'Autorità Competente, la quale avrà il compito di verificare la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adottando tutti i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
3. Per la modifica della titolarità dello scarico dovrà essere inoltrata alla Provincia apposita domanda di volturazione dell'autorizzazione allo scarico, che può essere scaricata anche dal sito internet della Provincia del Medio Campidano corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Art.15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Delibera della Giunta Provinciale n°52 del 27/12/2005.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai procedimenti autorizzativi già in corso, compatibilmente con la fase istruttoria a cui sono pervenuti.